SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3817).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Ravvisata l'esigenza di integrare il novero delle disposizioni suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili per la struttura commissariale, tenuto conto dell'elevato numero di procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione della situazione emergenziale in atto;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;

Visti gli articoli 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;

Di concerto il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l'ISPRA;

Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell'interno;

Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è soppresso e sostituito dal seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo.».

Art. 2.

1. In ragione del protrarsi delle attività di soccorso necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009 previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.

Art. 3.

1. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche organizzative connesse con la durata straordinaria delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall'Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni nell'anno previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, può essere elevato a 240 giorni, previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della protezione civile. La richiesta di superamento del limite di 180 giorni deve essere formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze connesse con la diretta responsabilità di aspetti organizzativi o logistici che rendono problematica un'eventuale sostituzione con altro soggetto idoneo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4.

1. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole: «direzione lavori,» è aggiunto il seguente periodo: «e alla assegnazione dei predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione».

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti parole: «e il sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna».

Art. 5.

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio abruzzese» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel territorio della provincia di residenza o di domicilio».

2. Nell'ambito delle trenta unità di personale previste dall'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco dell'Aquila può stipulare tredici contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007.

3. All'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite massimo di ottanta unità» sono soppresse.

4. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, il comune dell'Aquila è autorizzato a rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal personale del predetto comune nella fasi di prima emergenza.

Art. 6.

1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, per l'espletamento delle iniziative poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è altresì autorizzato a derogare all'art. 120 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni nonché agli articoli 13 e 22 del decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007.

Art. 7.

1. L'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810/2009 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi provvisori e i moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.

2. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree di sedime sulle quali gli stessi insistono, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito, in ragione della pertinente normativa in materia di proprietà edilizia adibita ad uso scolastico, ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione».

2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «in favore dei comuni o delle amministrazioni provinciali interessate».

Art. 8.

1. In considerazione della necessità di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more del completamento dell'istruttoria delle domande di contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni competenti e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L'Aquila è autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili. A tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria pubblicità alle presenti disposizioni attraverso avvisi da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale e locale, assegnando il termine di sette giorni per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui il numero delle

case mobili offerte ecceda quello sopra indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili.

2. Il sindaco del comune di L'Aquila individua le aree necessarie per l'insediamento delle case mobili anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneità degli interventi e del prevalente interesse pubblico per una adeguata sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione.

3. Il sindaco provvede ad assegnare le case mobili ai nuclei familiari aventi titolo, secondo criteri di priorità dallo stesso previamente definiti con proprio provvedimento.

4. L'assegnazione di cui al comma 3 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato.

5. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione degli interventi eventualmente occorrenti per l'urbanizzazione primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco di L'Aquila si avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti che mettano a disposizione le case mobili è corrisposto, per ogni giornata di permanenza nelle medesime di ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la cui misura è determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri definiti per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione nella delibera n. 547 del 28 settembre 2009 così come modificata dalla delibera n. 582 del 12 ottobre 2009 della giunta della regione Abruzzo.

7. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 6 ed il comune di L'Aquila sono disciplinati da apposite convenzioni nell'ambito delle quali è tra l'altro determinato il periodo temporale di validità e l'impegno dei medesimi soggetti a procedere al progressivo ritiro delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco del rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari interessati.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di euro 40.000.000,00 a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9.

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino degli immobili sede della Questura di L'Aquila, gravemente danneggiata e resa inagibile dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che provvede con le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4 milioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le risorse di cui al presente comma saranno assegnate al Dipartimento per la protezione civile per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al Provveditore di cui al medesimo comma 1 ed aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di l'Aquila.

Art. 10.

1. All'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, dopo le parole: «deposito temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, o stoccaggio provvisorio,». Al medesimo comma, dopo le parole: «allestimento dei siti» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le occorrenti opere viarie».

2. Ferme restando le deroghe già previste alla vigente normativa, in relazione agli interventi previsti dall'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797 il Commissario delegato è altresì autorizzato a derogare all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli interventi previsti dal presente articolo si procede con i poteri e le procedure, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009, previsto dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è differito al 31 dicembre 2009.

Art. 12.

1. Il contributo a titolo provvisorio di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le spese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 13.

1. In deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni realizzate nell'ambito del «Progetto C.A.S.E.» di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché dei moduli abitativi provvisori (M.A.P.) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), sono determinati in misura forfettaria, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite dello 0,3 per cento dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva di cui all'art. 61, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 14.

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 dopo le parole: «amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «in favore del condominio».

2. L'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 è così sostituito: «L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1 è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».

Art. 15.

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «in favore del condominio».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma: «5-*bis*. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».

Art. 16.

1. I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.

Art. 17.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3803 del 15 agosto 2009, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. La richiesta dei contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è effettuata dal legale rappresentante, ed i relativi contributi sono riconosciuti in favore della cooperativa edilizia a proprietà indivisa nell'interesse dei soci assegnatari.

3. Il legale rappresentante della società cooperativa a proprietà indivisa è tenuto a gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata le spese sostenute».

Art. 18.

1. Al comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «, ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,».

2. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,».

Art. 19.

1. In relazione alle domande di contributo e di finanziamento agevolato presentate, le autorità competenti effettuano il monitoraggio delle richieste, anche al fine di evitare duplicazioni tra i contributi concessi ai singoli ed i contributi concessi ai condomini o società di cui gli stessi fanno parte. La domanda presentata dal rappresentante designato dai proprietari di unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio non costituito in condominio, dall'amministratore del condominio e dal rappresentante legale della società operativa a proprietà indivisa deve indicare i singoli soggetti interessati.

Art. 20.

1. In considerazione delle finalità etiche perseguite per alleviare il disagio abitativo determinato dal sisma del 6 aprile 2009, la Società Fintecna S.p.A., è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla Società di gestione del risparmio «Europa Risorse S.G.R. S.p.A.», con le finalità di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009.

Art. 21.

1. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per i soggetti di cui al medesimo comma, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A12615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Schietroma, di titolo di formazione professionale conseguito in Brasile quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia e di Viterbo e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Monica Schietroma, cittadina italiana, nata a Roma il 28 ottobre 1951, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «guia de turismo: regional/RJ, nacional e internacional» conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di Roma e provincia e di Viterbo e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato generale in loco dalla quale risulta che il predetto titolo, unitamente all'iscrizione al Consiglio Regionale del Turismo, è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio dell'attività di guida in Brasile;

Visto l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/07 che consente all'ufficio di procedere alla valutazione del titolo di formazione qualora in presenza di titoli identici a quelli già valutati con esito positivo in Conferenza;

Visto il precedente decreto del 15 febbraio 2007, analogo al caso in esame, regolarmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2007;

Visto che la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali pertanto si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Monica Schietroma, cittadina italiana, nata a Roma il 28 ottobre 1951, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia e di Viterbo e provincia nelle lingue italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio di adattamento può essere prolungato o ripetuto; qualora abbia esito positivo, le rispettive Provincie rilasceranno alla sig.ra Schietroma un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Monica Schietroma, cittadina italiana, nata a Roma il 28 ottobre 1951, di seguito detta "tirocinante", della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti di esercizio di Roma e provincia e di Viterbo e provincia.
Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza" e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento, da svolgersi in lingua italiana, sono di seguito individuate.
STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento ai due ambiti richiesti: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.
CARATTERE E STORIA DEL TERRITORIO: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento ai due ambiti richiesti: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.
TRADIZIONI E MANIFESTAZIONI: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento ai due ambiti richiesti: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.
ITINERARI TURISTICI: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento agli ambiti territoriali prescelti.
NOZIONI GENERALI DI LEGISLAZIONE STATALE, REGIONALE E DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA ITALIANA E COMPITI E NORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia e per quello di Viterbo e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.
Il professionista responsabile comunica alla Provincia di Roma e alla Provincia di Viterbo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte delle rispettive Province.

A tale scopo ogni professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla rispettiva Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia e di Viterbo e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, ogni Provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

09A12301

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nepi Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Nepi Alessandro, cittadino italiano, nato a Fiesole il 24 aprile 1982, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Firenze in data 12 dicembre 2006 e «Master of Laws» presso la «Pennsylvania State University» in data 10 maggio 2008;

Considerato che è iscritto alla «Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department» dal 26 marzo 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze come attestato in data 21 marzo 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nepi Alessandro, cittadino italiano, nato a Fiesole il 24 aprile 1982, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12265

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Custodi automobili s.c.r.l.», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004 con il quale la società cooperativa «Custodi automobili s.c.r.l.», con sede in Genova, è stata posta in liquidazione corsia amministrativa e l'ing. Guglielmo Rizzi ne e stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2008 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato, in Genova, via Assarotti n. 15/18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell' ing. Guglielmo Rizzi deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12486

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «1999 Informatica, Ricerca, Sviluppo società cooperativa a r.l.», in Padova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa «1999 Informatica, Ricerca, Sviluppo soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Rossana Stocchero ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessita di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L' avv. Antonio Domenico Liuzzi nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, domiciliato in Padova, in via Nicolò Tommaseo n. 69/d, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Rossana Stochero dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12487

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Rapid Service società cooperativa a r.l.», in Porto Tolle.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale con il quale la società cooperativa «Rapid Service soc. coop. a r.l.», con sede in Porto Tolle (Rovigo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Piergiorgio Ghiotti ne é stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 12 febbraio 2009 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L' avv. Luca Maria Blasi nato a Roma il 18 aprile 1960, domiciliato in Venezia, via San Marco n. 2947 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell' avv. Piergiorgio Ghiotti rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12488

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cantiere Navale Fratelli Orlando società cooperativa a r.l.», in Livorno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2006 con il quale la società cooperativa «Cantiere Navale Fratelli Orlando soc. coop. a r.l.», con sede in Livorno, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori avv. Roberto Passini, dott. Alfio Lamanna ed il dott. Michele Gagliardi ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 30 giugno 2008 con la quale è stato comunicato il decesso del dott. Alfio Lamanna;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maddalena Turla, nata a Genova il 23 novembre 1958, ivi domiciliata in piazza Dante n. 8/1l, é nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dalla Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12489

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.RE.S. Cooperativa Regionale Servizi a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008 con il quale la società cooperativa «CO.RE.S. Cooperativa Regionale Servizi a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Roma é stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Mastromartino ne é stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 28 maggio 2008 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Barbara Bortolotti, nata a Roma il 6 giugno 1972, ivi domiciliata in via Flaminia n. 713 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Massimo Mastromartino, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento può essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12490

DECRETO 15 settembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «La Bubbazza Piccola Società Cooperativa», in Paola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2008 con il quale la cooperativa «La Bubbazza piccola società cooperativa», con sede in Paola (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. ed il dott. Giovanni Pallaria ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 2 luglio 2009, con la quale il dott. Giovanni Pallaria rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Cesare La Scala nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 26 aprile 1942, con studio in Vibo Valentia (Vibo Valentia), via S. Aloe n. 40, è nominato commissario liquidatore della società «La Bubbazza piccola società cooperativa», con sede in Paola (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 dicembre 2008 in sostituzione del dott. Giovanni Pallaria, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12264

DECRETO 15 settembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Santa Maria Società Cooperativa Ortofrutticola Agrumaria a responsabilità limitata», in Rizziconi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2008 con il quale la Cooperativa «Santa Maria Società Cooperativa Ortofrutticola Agrumaria a responsabilità limitata» con sede in Rizziconi (Reggio Calabria) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile ed il dott. Giovanni Pallaria ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 2 luglio 2009, con la quale il dott. Giovanni Pallaria rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Cesare La Scala, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 26 aprile 1942, con studio in Vibo Valentia (Vibo Valentia), Via S. Aloe n. 40, è nominato commissario liquidatore della società «Santa Maria Società Cooperativa Ortofrutticola Agrumaria a responsabilità limitata», con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 24 ottobre 2008 in sostituzione del dott. Giovanni Pallaria, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12266

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Fra Pescivendoli Azzurra Jonica», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 22 dicembre 2008 del revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa Fra Pescivendoli Azzurra Jonica» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 17 febbraio 1987, con atto a rogito del Notaio dott. Giuseppe Spezzano di Corigliano Calabro (Cosenza), n. REA CS- 102160 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Natale Viteritti, nato ad Acri (Cosenza) il 1° agosto 1972, con studio in Acri (Cosenza), Via Aldo Moro n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2009.

Iscrizione dell'organismo denominato «Bureau Veritas Italia SpA» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte di «Bureau Veritas Italia SpA» con sede in Milano, viale Monza n. 261, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha verificato che l'organismo «Bureau Veritas Italia SpA» è conforme alla norma EN 45011 e pertanto può essere autorizzato ad effettuare i controlli sui prodotti di cui al regolamento (CE) 509/2006 e regelamento (CE) 510/06;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Bureau Veritas Italia SpA» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Bureau Veritas Italia SpA», con sede in Milano, viale Monza n. 261, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 14 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Bureau Veritas Italia SpA» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Bureau Veritas Italia SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A12315

DECRETO 1° ottobre 2009.

Iscrizione dell'organismo denominato «Agriqualità Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte di «Agriqualità Srl» con sede in Cappelle dei Marsi (L'Aquila), via Tiburtina Valeria Km 110, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha verificato che l'organismo «Agriqualità Srl» è conforme alla norma EN 45011 e pertanto può essere autorizzato ad effettuare i controlli sui prodotti di cui al regolamento (CE) 509/2006 e regolamento (CE) 510/06;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Agriqualità Srl» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agriqualità Srl», con sede in Cappelle dei Marsi (L'Aquila), via Tiburtina Valeria Km 110, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 14 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Agriqualità Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Agriqualità Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A12316

DECRETO 5 ottobre 2009.

Modifica del decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 27 - del 2 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Visto il decreto 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 181 del 6 agosto 2009 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 20 luglio 2009, numero di protocollo n. 11278;

Vista la nota ministeriale del 22 settembre 2009, numero di protocollo n. 14311con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Robiola di Roccaverano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione europea, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 20 luglio 2009, numero di protocollo n. 11278;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione europea;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 gennaio 2006 alla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12263

DECRETO 7 ottobre 2009.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare

gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 19 agosto 1995, e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alghero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini di Alghero e di Sorso-Sennori, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma della Sardegna sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 26 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero», riconosciuto con decreto ministeriale 19 agosto 1995, e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini a denominazione di origine controllata «Alghero», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Alghero» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alghero» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ALGHERO»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Alghero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Le tipologie previste e precedute nella designazione dalla denominazione «Alghero» sono:

Bianco, anche nelle tipologie: frizzante, spumante, passito;

Rosso, anche nelle tipologie: novello, liquoroso, riserva;

Rosato, anche nella tipologia frizzante;

Torbato, anche nella tipologia spumante;
Sauvignon;
Chardonnay, anche nella tipologia spumante;
Cabernet, anche nella tipologia riserva;
Merlot, anche nella tipologia riserva;
Sangiovese;
Cagnulari o Cagniulari, anche nella tipologia riserva;
Vermentino frizzante.

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Alghero», seguita o no dalle specificazioni bianco, rosato o rosso, è riservata ai vini bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito della denominazione, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, con l'esclusione dei vitigni aromatici.

La denominazione «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni:
Torbato;
Sauvignon;
Chardonnay;
Cabernet;
Merlot;
Sangiovese;
Cagnulari o Cagniulari;
Vermentino,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito della denominazione per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna purché non superino il 15% del totale.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco può essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosato può essere prodotto anche nella tipologia frizzante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso, può essere prodotto anche nelle tipologie novello, liquoroso e riserva.

I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» Cabernet, «Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari possono essere prodotti anche nella tipologia riserva.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Torbato può essere prodotto nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Chardonnay può essere prodotto anche nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Vermentino può essere prodotto solo nella tipologia frizzante.

I vini ottenuti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti DOC Alghero Vermentino, possono in alternativa, previa comunicazione agli organi competenti, essere utilizzati per la produzione dei vini «Vermentino di Sardegna» DOC.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» comprende l'intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari e in parte il territorio all'interno del comune di Sassari cosi delimitato: a sud dai limiti dei comuni di Usini, Uri, Olmedo e Alghero, a ovest dal Mediterraneo e a nord dalla strada che partendo dal capo dell'Argentiera, attraversando la strada dei Due Mari prosegue in direzione di Sassari sino all'incrocio con la strada statale 291 attraverso la quale, percorrendo un breve tratto della strada statale 131, ci si immette sulla strada statale 127-*bis* e la si segue per un breve tratto chiudendo la delimitazione con il raggiungimento dei limiti del comune di Usini. È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni di origine anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.000 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere come da tabella allegata.

Vini	Resa uva T/Ha	Titolo alcolometrico volumico min. nat.
«Alghero» bianco	16,0	10.0 %
«Alghero» rosato	15,0	10,0 %
«Alghero» rosso	15,0	10,0 %
«Alghero» Torbato	14,0	10,0 %
«Alghero» Sauvignon	13,0	10,0 %
«Alghero» Chardonnay	13,0	10,0 %
«Alghero» Cabernet	13,0	10,5 %
«Alghero» Cagnulari	13,0	10,5 %
«Alghero» Merlot	14,0	10,0 %
«Alghero» Sangiovese	14,0	10,0 %
«Alghero» Vermentino	16,0	10,0 %

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, aromatizzazione, conservazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella I.G.T. «Isola dei Nuraghi» qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

È ammesso il taglio migliorativo dei mosti e dei vini atti a produrre i vini di cui all'art. 1, con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15% nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione del nome del vitigno e dell'annata.

La denominazione di origine controllata «Alghero» con la specificazione «bianco», «Chardonnay», «Torbato» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Alghero», o con mosto concentrato rettificato, o con gli altri mezzi consentiti dalle norme in vigore.

I vini a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso, «Alghero» Cabernet, «Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari (o Cagniulari) se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, possono essere classificati «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso, può essere elaborato nella tipologia «liquoroso» purché le uve fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento, fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15%. È consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica in ottemperanza alle norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso, non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno tre anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i cinque anni, il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso può essere classificato «riserva».

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco può essere elaborato nella tipologia «passito» purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle a un titolo alcolometrico naturale minimo del 15%.

È consentito l'appassimento delle uve sulla pianta o su telai; è altresì ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, o con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso può essere elaborato nella tipologia «novello» secondo le normative vigenti.

I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» frizzanti devono essere ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste per legge.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Alghero» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;
odore: profumo delicato, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» rosato:

colore: rosato;
odore: vinoso delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Alghero» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l .

«Alghero» rosso Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Alghero» Torbato:

colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;
sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» Sauvignon:

colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;
odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Alghero» Chardonnay:

colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Alghero» Sangiovese:

colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Alghero» Cabernet:

colore: rubino intenso fino al granato carico;
odore: caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Alghero» Cabernet Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Alghero» Merlot:

colore: rubino intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Alghero» Merlot Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Alghero» Cagnulari Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Alghero» novello:

colore: rubino con toni violetti;

odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;

sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Alghero» frizzante bianco:

colore: giallo paglierino carico;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» Vermentino frizzante:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» frizzante rosato:

colore: rosato;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto o morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Alghero» Torbato spumante:

colore: giallo paglierino carico con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» spumante bianco:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;

odore: gradevole e fruttato;

sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alghero» liquoroso:

colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;

odore: intenso, complesso, etereo;

sapore: dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 17,5% vol;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,0% vol;

zuccheri residui: minimo 60 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Alghero» passito:

colore: giallo oro tendente all'ambrato;

odore: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce pieno mielato;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,5%

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0%;

zuccheri residui minimo 40 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati con l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.

È consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» destinati al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la denominazione d'origine controllata «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni: Torbato, Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese, Cabernet, Merlot, Cagnulari o Cagniulari, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione d'origine controllata «Alghero» senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Alghero» Bianco - Rosato - Rosso, che derivino dall'assemblaggio di almeno due varietà, è ammessa l'indicazione di tutti i vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, con l'esclusione dei vitigni aromatici, esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:

essa non contenga il riferimento geografico alla Denominazione di origine controllata «Alghero»;

siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica delle altre informazioni al consumatore;

le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuna di esse partecipi per almeno il 15% del totale;

il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate.

Art. 8.

Confezionamento

Tutti i vini della denominazione d'origine controllata «Alghero», ai fini dell'immissione al consumo, debbono essere confezionati solo in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio e di capacità non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,750, ad esclusione delle tipologie Riserva, Liquoroso e Passito, è ammesso il tappo a vite. Sono altresì ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa fatta esclusione del tappo a corona.

Per il vino spumante non è altresì consentito il tappo a fungo in plastica.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALGHERO BIANCO	B284	X	258	1	X	X	A	0	X
ALGHERO CABERNET	B284	X	CAB	2	X	X	A	0	X
ALGHERO CABERNET RISERVA	B284	X	CAB	2	A	X	A	1	X
ALGHERO CAGNULARI (O CAGNIULARI)	B284	X	045	2	X	X	A	0	X
ALGHERO CAGNULARI (O CAGNIULARI) RISERVA	B284	X	045	2	A	X	A	1	X
ALGHERO CHARDONNAY	B284	X	298	1	X	X	A	0	X
ALGHERO CHARDONNAY SPUMANTE	B284	X	298	1	X	X	B	0	X
ALGHERO FRIZZANTE BIANCO	B284	X	258	1	X	X	C	0	X
ALGHERO FRIZZANTE ROSATO	B284	X	999	3	X	X	C	0	X
ALGHERO LIQUOROSO	B284	X	999	2	X	X	D	0	X
ALGHERO LIQUOROSO RISERVA	B284	X	999	2	A	X	D	1	X
ALGHERO MERLOT	B284	X	146	2	X	X	A	0	X
ALGHERO MERLOT RISERVA	B284	X	146	2	A	X	A	1	X
ALGHERO NOVELLO	B284	X	999	2	C	X	A	0	X
ALGHERO PASSITO	B284	X	258	1	D	X	A	0	X
ALGHERO ROSATO	B284	X	999	3	X	X	A	0	X
ALGHERO ROSSO	B284	X	999	2	X	X	A	0	X
ALGHERO ROSSO RISERVA	B284	X	999	2	A	X	A	1	X
ALGHERO SANGIOVESE	B284	X	218	2	X	X	A	0	X
ALGHERO SAUVIGNON	B284	X	221	1	X	X	A	0	X
ALGHERO SPUMANTE BIANCO	B284	X	258	1	X	X	B	0	X
ALGHERO TORBATO	B284	X	237	1	X	X	A	0	X
ALGHERO TORBATO SPUMANTE	B284	X	237	1	X	X	B	0	X
ALGHERO VERMENTINO FRIZZANTE	B284	X	258	1	X	X	C	0	X

09A12317

DECRETO 7 ottobre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terra d'Otranto, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terra d'Otranto».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999 sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimenatri, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 156 del 3 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Terra d'Otranto»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terra d'Otranto il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terra d'Otranto»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terra d'Otranto l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terra d'Otranto»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 luglio 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terra d'Otranto a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto 22 luglio 2003 e già confermato per un triennio con decreto 28 luglio 2006, al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terra d'Otranto, con sede in Lecce, piazza Mazzini n. 56, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terra d'Otranto».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 22 luglio 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12318

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° settembre 2009.

Recepimento della direttiva 2008/89/CE della Commissione del 24 settembre 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del citato Codice della strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, ed in particolare l'art. 47;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2008, n. 52, di recepimento della direttiva 2007/35/CE che da ultimo ha modificato, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 135 del 23 maggio 2008;

Vista la direttiva 2008/89/CE della Commissione del 24 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 257 del 25 settembre 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la predetta direttiva 76/756/CEE del Consiglio;

Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. L'allegato II, punto 1 e relativa nota, del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 2007, è modificato come segue:

«1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3 - 11 del regolamento UN/ECE n. 48 (*).

(*) GU L 135 del 23 maggio 2008, pag. 1».

Art. 2.

1. A decorrere dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e dal 7 agosto 2012 per i veicoli delle altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi connessi all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 16 ottobre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 142

09A12499

DECRETO 1° settembre 2009.

Recepimento della direttiva 2009/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, ed in particolare l'art. 47;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2003, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/CE del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 9 del 14 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la predetta direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. All'allegato IV del decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/CE, è aggiunto infine il seguente nuovo paragrafo 4:

«4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;

c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;

d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera *a)* della direttiva 2000/53/CE.

4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/1 4000 o ad altro programma di garanzia della qualità,».

Art. 2.

1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 come modificate dal presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è rifiutata, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, la concessione dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 4 febbraio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 143

09A12500

DECRETO 1° settembre 2009.

Recepimento della direttiva 2009/19/CE della Commissione del 12 marzo 2009 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, ed in particolare l'art. 47;

Vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio del 20 giugno 1972 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, come da ultimo modificata dalla direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la citata direttiva 72/245/CEE e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della summenzionata direttiva 72/245/CEE, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2006, n. 232, di recepimento, tra l'altro, della citata direttiva 2006/28/CE;

Vista la direttiva 2009/19/CE della Commissione del 12 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 70 del 14 marzo 2009, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la più volte citata direttiva 72/245/CEE del Consiglio;

Decreta:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'elenco degli allegati le parole: «Allegato III C Modello di attestato relativo allegato I, punto 3.2.9» sono soppresse;

b) nell'allegato I, punto 3.2.9, il secondo capoverso è soppresso;

c) l'allegato III C è soppresso.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 2 ottobre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 141

09A12501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita dei Bianchi di Nostra Signora dei Carmine e dei S.S. Alberto e Teresa, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la Confraternita dei Bianchi di Nostra Signora dei Carmine e dei S.S. Alberto e Teresa, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno, con sede in Napoli.

09A12292

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Maria Stella Maris e S. Biagio dei Caciolii, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Maria Stella Maris e S. Biagio dei Caciolii, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Reale Arciconfraternita, e in parte alla Reale Arciconfraternita di S. Filippo Neri a Chiaia.

09A12293

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Anna a Mare, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Anna a Mare, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto a favore dell'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

09A12294

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 ottobre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4763
Yen	130,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,763
Corona danese	7,4445
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92000
Fiorino ungherese	270,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,2335
Nuovo leu romeno	4,2800
Corona svedese	10,3134
Franco svizzero	1,5166
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3533
Kuna croata	7,2568
Rublo russo	43,6939
Lira turca	2,1580
Dollaro australiano	1,6346
Real brasiliano	2,5784
Dollaro canadese	1,5619
Yuan cinese	10,0777
Dollaro di Hong Kong	11,4414
Rupia indonesiana	13927,08
Rupia indiana	68,3820
Won sudcoreano	1723,09
Peso messicano	19,6651
Ringgit malese	5,0061
Dollaro neozelandese	1,9954
Peso filippino	68,591
Dollaro di Singapore	2,0533
Baht tailandese	49,183
Rand sudafricano	10,8703

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12319

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 ottobre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4750
Yen	131,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,866
Corona danese	7,4436
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92285
Fiorino ungherese	270,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,2560
Nuovo leu romeno	4,2790
Corona svedese	10,2763
Franco svizzero	1,5187
Corona islandese	*

Corona norvegese	8,3025
Kuna croata	7,2518
Rublo russo	43,6587
Lira turca	2,1616
Dollaro australiano	1,6288
Real brasiliano	2,5708
Dollaro canadese	1,5398
Yuan cinese	10,0678
Dollaro di Hong Kong	11,4314
Rupia indonesiana	13945,55
Rupia indiana	68,4550
Won sudcoreano	1717,57
Peso messicano	19,5592
Ringgit malese	5,0121
Dollaro neozelandese	2,0016
Peso filippino	68,528
Dollaro di Singapore	2,0534
Baht tailandese	49,140
Rand sudafricano	10,9107

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12320

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cabergolina Sandoz»

Con la determinazione n. aRM - 214/2009-1392 del 9 ottobre 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CABERGOLINA SANDOZ:

confezioni:

A.I.C. n. 037921653 - «4 mg compresse» 100 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921640 - «4 mg compresse»A 96 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921638 - «4 mg compresse» 90 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921626 - «4 mg compresse» 60 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921614 - «4 mg compresse» 50 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921602 - «4 mg compresse» 48 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921590 - «4 mg compresse» 40 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921588 - «4 mg compresse» 32 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921576 - «4 mg compresse» 30 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921564 - «4 mg compresse» 28 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921552 - «4 mg compresse» 20 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921549 - «4 mg compresse» 16 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921537 - «4 mg compresse» 15 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921525 - «4 mg compresse» 14 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921513 - «4 mg compresse» 8 compresse in flacone di vetro ambrato;

A.I.C. n. 037921501 - «4 mg compresse» 2 compresse in flacone di vetro ambrato.

09A12498

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 8 settembre 2009.

Con ministeriale n. 24/IX/0016983/RAG-L-53 del 18 settembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 8 settembre 2009, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 1, del Regolamento di esecuzione della Cassa, si è inteso adeguare al 1° gennaio 2010, nella misura del 2,10%, gli importi delle pensioni, delle pensioni minime, dei contributi minimi nonché della misura minima dell'indennità *una tantum*.

09A12300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Denagard 12,5% liquido».

Estratto provvedimento n. 185 del 24 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «DENAGARD 12,5% LIQUIDO» nelle confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102694015;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102694039.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da ventiquattro mesi a tre anni, mentre rimangono invariate la validità dopo prima apertura del condizionamento primario e la validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12302

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio con metionina».

Estratto decreto n. 130 del 24 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario GLUCOSIO CON METIONINA soluzione per infusione per bovini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede in Flumeri (Avellino), zona industriale Valle Ufita - codice fiscale 02102050644;

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Panpharma S.r.l. con sede in Flumeri (Avellino), zona industriale Valle Ufita.

Confezioni autorizzate:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 104039019;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 104039021.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: glucosio monoidrato 275 g, acetilmetionina 50 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche: energizzante, disintossicante.

Tempo di attesa: carne, visceri e latte: zero giorni.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo la prima apertura: il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinario non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascarilen».

Estratto provvedimento n. 184 del 24 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ASCARILEN soluzione iniettabile per cani e gatti, nella confezione:

flacone multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102201035.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Torino - strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che comporta tra l'altro l'inserimento del periodo di validità dopo prima apertura, pari a ventotto giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni a temperatura non superiore ai 30°C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gonasin».

Estratto provvedimento n. 188 del 24 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario GONASIN.

Confezioni:

«5» - astuccio con flacone multidose liofilizzato + solvente da 25 ml - A.I.C. n. 102161015.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana - AFI S.r.l. con sede in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi n. 47 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - trasferimento sito di produzione per tutte le operazioni produttive del prodotto finito compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione indicata in oggetto, il trasferimento del rilascio dei lotti del prodotto finito (flacone liofilizzato + flacone solvente) presso il sito produttivo Laboratorios Calier SA - Barcellona 26 (p.la Ramassà) - Les Franqueses del Valles - Barcellona (Spagna).

Il lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12305

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto della 4ª corsia dinamica dell'A4, presentato dalla Società autostrade per l'Italia, in Roma.

Con determinazione direttoriale DSA-2009-0026878 del 9 ottobre 2009 della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata disposta l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto della 4ª corsia dinamica dell'A4 presentato dalla Societa Autostrade per l'Italia con sede in via Bergamini n. 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.miniambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12314

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-248) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.